



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE

n. 3 del 10/01/2022

Oggetto: Misura indennità di funzione Sindaco ed Assessori anno 2022. Rettifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n.112 del 06.12.2021.-

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 16.30 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Assessore	s	
Pifferi Alessandro	Assessore	s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con

meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Vista e richiamata la propria deliberazione n.112 del 06.12.2021 con la quale, nella considerazione che l'indennità dei sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti poteva essere fissata in 1.952,21 euro al mese e quella dei primi cittadini dei municipi fino a 3mila abitanti poteva essere fissata in 1.659,38 euro, veniva confermata in euro 1.659,38 l'indennità mensile del Sindaco di questo Comune;

Atteso che con lo stesso atto veniva stabilita anche la misura delle indennità degli assessori e del Vice Sindaco, come stabilito dall'articolo 82 del Dlgs 267/2000, in una quota percentuale di quella del sindaco non adeguata al nuovo importo di euro 1.659,38 ma a quello precedente di euro 1.162,03, in quanto, secondo diversi pareri della Corte dei Conti, non ultimo quello della Sezione Regionale di Controllo per il Molise (deliberazione n.42/2020/PAR del 18.06.2020), la misura di tali indennità non seguono l'automatico incremento dell'indennità del Sindaco, per cui restavano legati, per il Comune di Proceno, alla vecchia indennità fissata in euro 1.162,03;

Visto quindi che nel rispetto delle suddette normative le indennità in oggetto, per l'anno 2022, venivano così stabilite:

- per il Sindaco in euro 1.659,39 mensili (Indennità adeguata);
- per il Vice Sindaco in euro 174,30, pari al 15% dell'indennità base del Sindaco non adeguata (euro 1.162,03);
- per l'Assessore in euro 116,20, pari al 10% dell'indennità base del Sindaco non adeguata (euro 1.162,03);

Vista la legge di bilancio 2022 n.234 del 30.12.2021, la quale contiene disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali, in particolare, ai commi 383 e 587 dell'articolo unico di tale legge si prevede che l'indennità di funzione dei sindaci sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti di regione, attualmente pari ad euro 13.800,00 lordi mensili;

Considerato che tale incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024;

Atteso che la suddetta legge di bilancio stabilisce che la misura massima dell'indennità da fissare per il Sindaco del Comune di Proceno è pari al 16% del trattamento economico dei presidenti di regione, e, quindi, il 16% di euro 13.800,00, pari ad euro 2.208,00 mensili;

Considerato che a tale importo di euro 2.208,00, si arriva per gradi applicando la percentuale del 45% per il 2022 e del 68% per l'anno 2023 ed a regime per l'anno 2024, sulla differenza tra la misura stabilita a regime di euro 2.208,00 e quella attualmente in godimento, che per il Comune di Proceno è di euro 1.659,38;

Dato atto quindi che la differenza tra 2.208,00 e 1.659,38 è pari ad euro 548,62, la nuova indennità di funzione calcolata secondo le direttive della legge di bilancio 2022 sarà così determinata:

- Anno 2022: 45% della differenza di euro 548,62=euro 246,88, pertanto la nuova indennità per l'anno 2022 sarà euro 1.659,38+246,88= euro 1.906,26
- Anno 2023: 68% della differenza di euro 548,62=euro 373,06, pertanto la nuova indennità per l'anno 2023 sarà euro 1.659,38+373,06= euro 2.032,44
- Anno 2024 a regime euro 2.208,00;

Ritenuto inoltre di dover determinare ed adeguare di conseguenza la misura delle indennità di funzione per assessori e vice sindaco, in quanto la nuova normativa stabilisce che il calcolo va effettuato sulla nuova indennità aggiornata del Sindaco, nelle seguenti misure:

Per l'anno 2022

- per il Vice Sindaco in euro 285,94, pari al 15% dell'indennità 2022 del Sindaco (euro 1.906,26);
- per l'Assessore in euro 190,63, pari al 10% dell'indennità 2022 del Sindaco (euro 1.906,26);

Per l'anno 2023

- per il Vice Sindaco in euro 304,86, pari al 15% dell'indennità 2023 del Sindaco (euro 2.032,44);
- per l'Assessore in euro 203,24, pari al 10% dell'indennità 2023 del Sindaco (euro 2.032,44);

Per l'anno 2024

- per il Vice Sindaco in euro 331,20, pari al 15% dell'indennità 2024 del Sindaco (euro 2.208,00);
- per l'Assessore in euro 220,80, pari al 10% dell'indennità 2024 del Sindaco (euro 2.208,00);

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da parte del responsabile del servizio amministrativo e finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime e favorevole, reso ed accertato nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di rettificare e rideterminare per l'esercizio 2022, alla luce delle premesse indicate, la misura delle indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Comunali stabilite con delibera di Giunta Comunale n.112 del 06.12.2021, nei seguenti importi mensili:

- Sindaco euro 1.906,26
- Vice Sindaco euro 285,94
- Assessore euro 190,63;

Di dare atto che le indennità di cui sopra verranno corrisposte al 50% per coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro subordinato;

Di dare atto che agli amministratori a cui viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;

Di rendere il presente atto, con separata votazione all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Roberto Pinzi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **19/01/2022** al **03/02/2022** al n. **57** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 19/01/2022
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/01/2022 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **10/01/2022**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993